

## ASSEGNO DI MATERNITÀ

L'assegno è stato istituito dall'art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dall'art.74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.

**L'assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non svolgono nessuna attività lavorativa, casalinghe e disoccupate che non percepiscono, non avendone i requisiti, alcuna indennità da parte dell'INPS.**

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento pre-adoztivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

### REQUISITI

Può presentare la domanda la madre **NON OCCUPATA, RESIDENTE AL MOMENTO DEL PARTO NEL COMUNE DI FILADELFIA** che sia :

- cittadina italiana
- cittadina comunitaria regolarmente iscritta all'Anagrafe Comunale
- cittadina non comunitaria residente in possesso di carta di soggiorno o **"Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"** (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3)
- cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251) o protezione sussidiaria

La madre richiedente, come sopra accennato, deve essere residente sul territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

In caso di minorenni/incapace ad agire la domanda può essere presentata

- dal padre maggiorenne a condizione che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà
- dal genitore/dal tutore della minorenni/incapace fermo restando la presenza degli altri requisiti.

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

**IL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DA TENERE PRESENTE PER LE NASCITE, GLI AFFIDAMENTI PREADOTTIVI E LE ADOZIONI SENZA AFFIDAMENTI AVVENUTI DALL'1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a € 16.954,95.**

### SCADENZA

**La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio (ovvero dalla data di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).**

**Alla domanda**, predisposta dall'ufficio competente, **occorre allegare:**

1. Fotocopia di I.S.E.E. completa (Attestazione I.S.E.E.+ Dichiarazione Sostitutiva Unica).
2. Copia dati codice IBAN, postale o bancario, intestato alla neomamma o al richiedente qualora la mamma sia minorenni/incapace (Il documento deve essere emesso dall'istituto e recare nominativo e IBAN)
3. Se cittadina non Comunitaria, fotocopia Carta di Soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sussidiaria o titolare di status di rifugiato politico.
4. Fotocopia carta d'identità (obbligatorio solo per le richiedenti che, stante la loro posizione, non sono tenuti ad allegare altro documento munito di foto e rilasciato da una Pubblica Amministrazione).

L'importo dell'assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. In particolare:

- per gli eventi verificatisi nell'anno 2017 l'importo mensile dell'assegno è pari a 338,89 euro per un importo totale di 1.694,45 euro;

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

L'assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99) e in ogni caso quando vi sono gli elementi per presentare ed ottenere la prestazione direttamente dall'INPS.

Il Comune, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento; l'INPS provvede ad erogare l'importo tramite bonifico bancario o postale.

All'Ufficio comunale competente la/il richiedente o la persona espressamente delegata potrà richiedere informazioni sull'iter della pratica